

DELIBERAZIONE 16 NOVEMBRE 2021

495/2021/R/EEL

CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO, AVVIATO CON LA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 73/2018/R/EEL. DEFINIZIONE DEI PRINCIPI AI FINI DELLA QUANTIFICAZIONE E DEL RICONOSCIMENTO DELLE COMPONENTI TARIFFARIE DI TRASMISSIONE E DI DISTRIBUZIONE, NONCHÉ DI QUELLE A COPERTURA DEGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA VERSATE E NON DOVUTE IN RELAZIONE ALLA RIU GESTITA DALLA SOCIETÀ CONSORTILE PARCO INDUSTRIALE DI CHIVASSO S.C.R.L., SITA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CHIVASSO (TO) E IDENTIFICATA CON IL CODICE DISTRIBUTORE 710

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1181^a riunione del 16 novembre 2021

VISTI:

- la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 dicembre 2010;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, e, in particolare, il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 aprile 2010, ARG/elt 52/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 52/10);
- la deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2010, ARG/elt 66/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 66/10);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11, e, in particolare, il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 539/2015/R/eel) e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi o TISDC);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel, e, in particolare, il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Trasporto 2016-2019 o TIT 2016-2019);

- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 788/2016/R/eel, e la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell’Autorità 22 giugno 2017, 462/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 462/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 73/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 73/2018/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2018, 426/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 426/2018/R/eel), e la relativa Tabella 1;
- la lettera della società consortile Parco Industriale di Chivasso S.c.r.l. (di seguito: P.I.CHI. S.c.r.l.) del 10 ottobre 2017, prot. Autorità 33038 del 11 ottobre 2017, trasmessa all’Autorità (di seguito: lettera del 10 ottobre 2017);
- la lettera della Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell’Autorità del 3 agosto 2018, prot. Autorità 23336 del 3 agosto 2018, trasmessa a e-distribuzione S.p.A. (di seguito: e-distribuzione) e, per conoscenza, a P.I.CHI. S.c.r.l. (di seguito: lettera del 3 agosto 2018);
- la lettera di e-distribuzione del 28 settembre 2018, prot. Autorità 27243 del 1 ottobre 2018, trasmessa alla Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell’Autorità e a P.I.CHI. S.c.r.l. (di seguito: lettera del 28 settembre 2018);
- la lettera di P.I.CHI. S.c.r.l. del 4 dicembre 2020, prot. Autorità 40635 del 4 dicembre 2020, trasmessa alla Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell’Autorità (di seguito: lettera del 4 dicembre 2020);
- la lettera della Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell’Autorità del 29 settembre 2021, prot. Autorità 35915 del 29 settembre 2021, recante la comunicazione delle risultanze istruttorie del procedimento avviato con deliberazione 73/2018/R/eel e trasmessa a P.I.CHI. S.c.r.l., a e-distribuzione e a tutte le Società titolari dei contratti di trasporto e di dispacciamento per i punti di connessione presenti all’interno della Rete Interna di Utente (di seguito: RIU) gestita da P.I.CHI. S.c.r.l. e, per conoscenza, a Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito anche: CSEA) (lettera del 29 settembre 2021).

FATTI

1. L’articolo 33 della legge 99/09, definisce le condizioni per l’identificazione delle RIU; in particolare:
 - ai sensi del comma 1, una rete elettrica è qualificabile come RIU se il suo assetto impiantistico soddisfa tutte le seguenti condizioni:
 - a) è una rete esistente alla data di entrata in vigore della legge 99/09 (15 agosto 2009), ovvero una rete di cui, alla medesima data, sono stati avviati i lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
 - b) connette unità di consumo industriali, ovvero connette unità di consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purché esse siano

- ricomprese in aree insistenti sul territorio di non più di tre comuni adiacenti, ovvero di non più di tre province adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili;
- c) è una rete non sottoposta all'obbligo di connessione di terzi, fermo restando il diritto di ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima rete di connettersi, in alternativa, alla rete con obbligo di connessione di terzi;
 - d) è collegata tramite uno o più punti di connessione a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV;
 - e) ha un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete. Tale soggetto può essere diverso dai soggetti titolari delle unità di consumo o di produzione, ma non può essere titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica;
- ai sensi del comma 3, l'Autorità, tra l'altro:
 - a) individua l'elenco delle RIU e lo comunica al Ministero dello Sviluppo Economico;
 - b) fissa le condizioni alle quali i singoli impianti di produzione e le singole unità di consumo connessi alla rete elettrica della RIU fruiscono del servizio di dispacciamento;
 - c) definisce le modalità con le quali il gestore della RIU provvede alle attività di misura all'interno della medesima rete con obbligo di connessione dei soli terzi connettabili (di seguito: rete privata), in collaborazione con i gestori di rete con obbligo di connessione di terzi deputati alle medesime attività;
 - ai sensi del comma 6, è stabilito che alle RIU si applichino le parti variabili delle componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione nonché di quelle a copertura degli oneri generali di sistema esclusivamente all'energia elettrica prelevata nei punti di interconnessione con la rete con obbligo di connessione di terzi.
2. L'Autorità con la deliberazione ARG/elt 52/10, come successivamente modificata dalla deliberazione ARG/elt 66/10, ha individuato un primo elenco di reti elettriche per le quali prevedere l'inclusione nel novero delle RIU, ricomprendendo al suo interno la RIU sita nel comune di Chivasso (TO), gestita da P.I.CHI. S.c.r.l. e identificata con il codice distributore 710. Il medesimo elenco, successivamente ridenominato Registro delle RIU, è stato più volte aggiornato (da ultimo con la deliberazione 426/2018/R/eel) senza che tali aggiornamenti modificassero lo status della RIU gestita da P.I.CHI. S.c.r.l.
 3. Successivamente l'Autorità, anche dando seguito a quanto previsto dall'articolo 33 della legge 99/09, ha approvato la deliberazione 539/2015/R/eel e il relativo Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi, con i quali è stata definita la regolazione dei Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC), ivi incluse le RIU di cui all'articolo 33 della legge 99/09.
 4. In particolare, per quanto rileva ai fini del presente procedimento, il TISDC:
 - al comma 1.1, lettera x), prevede che le "RIU esercite in configurazione aperta" sono le RIU per le quali, in un periodo temporale, anche limitato, compreso tra il 15 agosto 2009 e la data di entrata in vigore del medesimo TISDC, sono state

- applicate tutte le componenti tariffarie di trasmissione, distribuzione nonché gli oneri generali di sistema in relazione alle caratteristiche e all'energia elettrica prelevata dai punti di connessione dei singoli utenti alla rete privata, anziché in relazione alle caratteristiche e all'energia elettrica prelevata dai punti di interconnessione con la rete con obbligo di connessione di terzi;
- all'articolo 31, definendo le disposizioni, relative al periodo dal 15 agosto 2009 al 31 dicembre 2017, per le RIU esercite in configurazione aperta, prevede che:
 - i. i principi per la quantificazione e il riconoscimento delle componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione nonché di quelle a copertura degli oneri generali di sistema versate e non dovute siano definiti dall'Autorità, nell'ambito di uno specifico procedimento previa istanza presentata dal relativo gestore di rete privata, tenendo conto delle specificità delle singole RIU (comma 31.1);
 - ii. ai fini dell'avvio dello specifico procedimento di cui al precedente punto i., il gestore di una siffatta RIU debba allegare alla propria istanza l'elenco delle utenze facenti parte della medesima RIU (specificando i relativi periodi temporali di riferimento e le tipologie contrattuali ai sensi del Testo Integrato Trasporto 2016-2019), i relativi codici identificativi rilasciati dall'impresa distributrice concessionaria nel territorio, nonché tutti gli elementi ritenuti utili per la ricostruzione storica delle componenti tariffarie effettivamente applicate, delle eventuali posizioni di morosità pregresse o in essere e delle componenti tariffarie che avrebbero dovuto trovare applicazione ai sensi della legge 99/09 (comma 31.2).
 - 5. Si evidenzia, inoltre, che l'Autorità, con la deliberazione 462/2017/R/eel, ha definito, ai sensi dell'articolo 5 del TISDC, l'ambito territoriale della RIU gestita da P.I.CHI. S.c.r.l., sita nel territorio del Comune di Chivasso (TO) e identificata con il codice distributore 710.
 - 6. P.I.CHI. S.c.r.l., con lettera del 10 ottobre 2017, in qualità di gestore della RIU identificata con il codice distributore 710:
 - ha presentato un'istanza, ai sensi del comma 31.1 del TISDC, finalizzata a ottenere, per il periodo dal 15 agosto 2009 al 31 dicembre 2017, la rideterminazione delle componenti tariffarie di trasmissione e distribuzione e delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema dovute per gli utenti della medesima RIU;
 - ha evidenziato che P.I.CHI. S.c.r.l. è una società consortile che rappresenta gli interessi dei singoli clienti finali connessi alla RIU e che, per assenso esplicito dei soci del medesimo consorzio, si farà carico di raccogliere e gestire per conto dei soci le componenti tariffarie versate e non dovute.
 - 7. A seguito della predetta istanza presentata da P.I.CHI. S.c.r.l., l'Autorità, con la deliberazione 73/2018/R/eel, ha avviato, ai sensi del comma 31.1 del TISDC, un apposito procedimento volto a determinare, con riferimento al periodo temporale dal 15 agosto 2009 al 31 dicembre 2017, i principi per la quantificazione e il riconoscimento delle componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione, nonché delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema versate e non

dovute in relazione ai punti di prelievo ricompresi nella RIU sita nel territorio del Comune di Chivasso (TO) e identificata con il codice distributore 710.

8. L'Autorità, con la deliberazione 73/2018/R/eel, ha previsto, tra l'altro:
 - di coinvolgere nel corso del medesimo procedimento gli utenti del trasporto dei punti di prelievo ricompresi nella RIU gestita da P.I.CHI. S.c.r.l. poiché controparti contrattuali dell'impresa distributrice territorialmente competente (e-distribuzione) ai fini dell'applicazione delle componenti tariffarie di trasmissione e distribuzione e delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema;
 - di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale della medesima Autorità.
9. La Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità, con lettera del 3 agosto 2018, ha richiesto a e-distribuzione, in qualità di impresa distributrice territorialmente competente nel territorio dove è presente la RIU gestita da P.I.CHI. S.c.r.l., di fornire le seguenti informazioni suddivise per anno e, ove necessario, per mese:
 - i. elenco dei punti di prelievo attivi sottesi al punto di interconnessione della RIU alla rete con obbligo di connessione di terzi indicando per ciascuno di essi:
 - a) il relativo codice POD;
 - b) la data di attivazione e di eventuale dismissione;
 - c) l'elenco dei soggetti che durante il periodo 15 agosto 2009 – 31 dicembre 2017 sono stati titolari del punto di connessione, specificando il relativo periodo in cui ne hanno avuto la titolarità;
 - d) l'elenco degli utenti del trasporto nel cui contratto è stato inserito il punto di connessione durante il periodo 15 agosto 2009 – 31 dicembre 2017 con l'indicazione della data di inizio e di fine contratto;
 - ii. in relazione a ciascuno dei punti di prelievo di cui al precedente punto i.:
 - a) le caratteristiche salienti dei medesimi punti di connessione ai fini contrattuali e di fatturazione;
 - b) gli importi fatturati a ciascun utente del trasporto in termini di tariffe di trasmissione, distribuzione, misura e corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema, distinguendo le diverse voci, nonché distinguendo tra quote fisse e quote variabili e dando indicazione dell'avvenuto pagamento delle relative fatture o degli importi che gli utenti del trasporto non hanno ancora versato;
 - c) l'energia elettrica associata agli importi di cui alla precedente lettera b), distinguendo, se possibile, la quota di energia elettrica effettivamente prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi e la quota di energia elettrica fisicamente prodotta e consumata all'interno della RIU;
 - d) l'indicazione di quali dei medesimi corrispettivi sono già stati eventualmente restituiti da e-distribuzione al gestore della RIU e sulla base di quali accordi (allegando copia degli eventuali accordi in essere).

10. A seguito della richiesta di informazioni del 3 agosto 2018, e-distribuzione, con lettera del 28 settembre 2018, ha fornito alla Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità e a P.I.CHI. S.c.r.l. gli elementi richiesti.
11. Nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 73/2018/R/eel, P.I.CHI. S.c.r.l. ha inviato la lettera del 4 dicembre 2020 con la quale ha rimarcato, come già richiesto con la lettera del 10 ottobre 2017, che, in merito alle modalità di erogazione degli eventuali importi da riconoscere a seguito della conclusione del medesimo procedimento, i soci di P.I.CHI. S.c.r.l. confermavano la volontà di *“inoltrare i fondi al P.I.CHI. S.c.r.l., che provvederà alla ri-distribuzione agli aventi titolo, sulla base dei periodi e dei volumi di energia prelevata.”*.

VALUTAZIONI

12. Dall'analisi della documentazione acquisita nel corso del procedimento sono emerse diverse informazioni in merito alla configurazione fisica della RIU, ai soggetti che in essa operavano, ai rapporti esistenti tra i diversi soggetti interessati e alle attività che ciascuno di essi svolgeva.

A. Descrizione della RIU sita nel Comune di Chivasso (TO)

13. La RIU gestita da P.I.CHI. S.c.r.l. è identificata con il codice distributore 710 è connessa in alta tensione (132 kV) alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) tramite un unico punto di interconnessione.
14. La RIU è localizzata nel territorio del Comune di Chivasso (TO) e, nel periodo 15 agosto 2009 – 31 dicembre 2017, presentava 22 punti di connessione alla medesima RIU, di cui 19 punti di connessione attraverso i quali avvenivano solo prelievi di energia elettrica (2 punti di connessione in AT, 9 punti di connessione in MT e 8 punti di connessione in BT) e 3 punti di connessione (relativi a 3 impianti di produzione, tutti con punti di connessione in MT) attraverso i quali avvenivano sia immissioni che prelievi di energia elettrica. Si evidenzia che uno dei punti di connessione in BT alla medesima RIU attraverso cui avvenivano solo prelievi di energia elettrica è stato attivo solo nel periodo 1 luglio 2013 – 21 dicembre 2013.

B. Individuazione dei soggetti operanti nella RIU, determinazione dell'energia elettrica prelevata nel periodo 15 agosto 2009 – 31 dicembre 2017 e modalità con cui è stato erogato il servizio di trasporto di energia elettrica nella RIU

15. Dalla documentazione acquisita nell'ambito del procedimento è emerso che nel periodo 15 agosto 2009 – 31 dicembre 2017, la RIU gestita da P.I.CHI. S.c.r.l. è stata esercita in “configurazione aperta” trattando, *de facto*, tutti i prelievi e le immissioni di energia elettrica attraverso i punti di connessione diretti alla RIU nonché i prelievi imputabili esclusivamente agli usi comuni della medesima RIU come se fossero stati tutti prelievi diretti dalla rete con obbligo di connessione di terzi.
16. e-distribuzione (impresa distributrice competente territorialmente) ha dichiarato, nella propria lettera del 28 settembre 2018, che i quantitativi di energia elettrica per i quali ha fatturato le relative componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione

nonché le relative componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, sono stati quelli direttamente rilevati dai gruppi di misura installati presso le diverse utenze connesse direttamente alla RIU. e-distribuzione, inoltre, ha precisato che i misuratori installati presso le utenze erano di sua proprietà, mentre i trasformatori di misura erano di proprietà di P.I.CHI. S.c.r.l. e che la rilevazione dei dati di misura dell'energia elettrica avveniva tramite i sistemi di e-distribuzione che provvedeva anche alla certificazione dei medesimi dati di misura.

17. Dalla documentazione acquisita nell'ambito del procedimento emerge, inoltre, che nel periodo 15 agosto 2009 – 31 dicembre 2017 i diversi punti di connessione presenti all'interno della RIU hanno subito diverse modifiche sia in relazione agli utenti titolari dei medesimi punti di connessione sia in relazione agli utenti titolari dei relativi contratti di trasporto e dispacciamento. In particolare, da quanto comunicato da e-distribuzione, nel periodo 15 agosto 2009 - 31 dicembre 2017, utenti titolari dei contratti di trasporto e di dispacciamento per i medesimi punti di connessione sono state le seguenti società:
- Edison Energia S.p.A.;
 - Exergia S.p.A.;
 - IREN Mercato S.p.A.;
 - Azienda Elettrica Ticinese Italia S.r.l.;
 - AGSM Energia S.p.A.;
 - Burgo Energia S.r.l.;
 - Metaenergia S.p.A.;
 - Vivigas S.p.A.;
 - EGEA Commerciale S.r.l.;
 - Acea Energia S.p.A.;
 - Enel Energia S.p.A.;
 - Green Network S.p.A.;
 - Engas S.r.l.;
 - Hera Comma S.p.A.;
 - Servizio Elettrico Nazionale S.p.A..
18. Dalla documentazione acquisita nel corso del procedimento è, inoltre, emersa la sussistenza di un contratto tra e-distribuzione e P.I.CHI. S.c.r.l. per l'uso della trasformazione e di tutte le altre apparecchiature necessarie per l'alimentazione degli utenti interni alla RIU. Tale contratto prevedeva che e-distribuzione, per le medesime finalità, versasse a P.I.CHI. S.c.r.l. un compenso per ogni kWh fornito agli utenti della RIU e che il medesimo importo fosse aggiornato secondo una ben determinata formula di revisione prezzi. e-distribuzione ha provveduto, inoltre, a comunicare l'ammontare totale che la medesima e-distribuzione, ai sensi del predetto contratto, ha provveduto a versare a P.I.CHI. S.c.r.l. per il periodo 15 agosto 2009 - 31 dicembre 2017, pari a 270.215,23 €.
19. Dal quadro fattuale descritto emerge che e-distribuzione ha applicato le componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione nonché le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema ai punti di connessione interni alla RIU gestita da P.I.CHI. S.c.r.l. in relazione all'energia elettrica effettivamente prelevata

dai medesimi punti di connessione, trattando i relativi clienti finali alla stregua di clienti finali della rete con obbligo di connessione di terzi.

20. In realtà, le componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione nonché le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema avrebbero dovuto essere applicate esclusivamente al punto di interconnessione tra la rete con obbligo di connessione di terzi e la RIU, sulla base delle caratteristiche del medesimo punto di interconnessione e dell'energia elettrica effettivamente prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi (attraverso il medesimo punto di interconnessione e misurata utilizzando le relative apparecchiature di misura).

RITENUTO CHE:

- e-distribuzione, per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 31 del TISDC, debba:
 - determinare l'ammontare mensile delle componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione nonché delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema pagate e non dovute nel periodo 15 agosto 2009 - 31 dicembre 2017 (ammontare mensile da conguagliare) secondo i principi di cui ai successivi ritenuti, individuando la quota spettante a ciascuno degli utenti del trasporto che ha operato nella RIU nel medesimo periodo;
 - effettuare i conguagli direttamente agli utenti del trasporto interessati in relazione alla relativa quota spettante, trattenendo eventuali importi non pagati in relazione ai punti di connessione oggetto del presente provvedimento;
 - recuperare, per la parte non già recuperata per effetto dei meccanismi di regolazione tariffaria, l'ammontare conguagliato agli utenti del trasporto trattenendo una quota equivalente del gettito derivante dalla riscossione di ciascuna delle corrispondenti componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema e del gettito derivante dalla riscossione della componente UC₃ in relazione alla quota di conguaglio corrispondente alle componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione;
 - comunicare all'Autorità e alla CSEA il valore della quota di rimborso spettante a ciascun utente del trasporto interessato dal presente procedimento distinguendo tra le diverse componenti tariffarie;
- ai fini della determinazione dell'ammontare mensile delle componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione nonché delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema pagate e non dovute nel periodo 15 agosto 2009 - 31 dicembre 2017 (ammontare mensile da conguagliare), sia necessario:
 - a) determinare, dapprima, l'importo delle componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione, nonché delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema che e-distribuzione avrebbe dovuto effettivamente fatturare mensilmente alla RIU durante il periodo di riferimento;
 - b) sommare all'importo di cui alla lettera a) il corrispettivo che mensilmente e-distribuzione ha versato a P.I.CHI. S.c.r.l. ai sensi del contratto stipulato tra gli

- stessi per l'uso della trasformazione e di tutte le altre apparecchiature necessarie per l'alimentazione degli utenti interni alla RIU;
- c) ripartire tra i diversi utenti del trasporto l'importo mensile ottenuto in applicazione di quanto indicato alle precedenti lettere a) e b) secondo i criteri di ripartizione disciplinati dall'articolo 21 del TISDC;
 - d) sottrarre all'importo mensile ottenuto in applicazione di quanto indicato alle precedenti lettere a), b) e c) l'ammontare relativo alle componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione, nonché alle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema relativo al medesimo periodo già pagato dagli utenti del trasporto, determinando così l'ammontare delle diverse componenti che deve essere conguagliato (ammontare mensile da conguagliare);
- l'importo di cui alla lettera a) del precedente ritenuto si debba calcolare applicando:
 - al punto di interconnessione della RIU alla rete con obbligo di connessione di terzi, le parti fisse nonché le parti per unità di potenza impegnata delle componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione nonché delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema;
 - all'energia elettrica effettivamente prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi tramite il punto di interconnessione della RIU alla medesima rete con obbligo di connessione di terzi, le parti variabili delle componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione nonché delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, come se la RIU fosse un unico cliente finale;
 - P.I.CHI. S.c.r.l., per le determinazioni precedentemente descritte, debba mettere a disposizione di e-distribuzione le informazioni e i dati di cui l'impresa distributrice necessita;
 - sebbene in linea di principio il beneficio delle RIU si dovrebbe riverberare sui soggetti a essa connessi, sia l'utente del trasporto la controparte contrattuale dell'impresa distributrice e che, pertanto, in merito alla richiesta di P.I.CHI. S.c.r.l. di *“inoltrare i fondi al P.I.CHI. S.c.r.l., che provvederà alla ri-distribuzione agli aventi titolo, sulla base dei periodi e dei volumi di energia prelevata”*, non sia possibile prevedere che la restituzione degli importi versati e non dovuti avvenga direttamente ai clienti finali o a soggetti da essi demandati senza un accordo in tal senso che coinvolga anche il predetto utente del trasporto e che sia messo a disposizione dell'impresa distributrice e-distribuzione. Ciò anche in considerazione del fatto che l'utente del trasporto potrebbe aver formulato nell'ambito del contratto di fornitura un'offerta commerciale ai propri clienti finali che non necessariamente abbia previsto la mera traslazione al cliente finale del pagamento delle componenti tariffarie di trasmissione, distribuzione e degli oneri generali di sistema fatturati da e-distribuzione;
 - qualora il contratto di fornitura avesse previsto la mera traslazione al cliente finale del pagamento delle componenti tariffarie di trasmissione, distribuzione e degli oneri generali di sistema fatturati da e-distribuzione e il cliente finale avesse provveduto a pagare quanto dovuto, l'utente del trasporto debba procedere a trasferire al cliente

finale l'ammontare riconosciuto da e-distribuzione in attuazione del presente provvedimento;

- trattandosi di conguaglio riferito al periodo 2009-2017 e derivante da uno specifico provvedimento una tantum condotto dall'Autorità, nel caso di cui al precedente alinea e qualora l'utente del trasporto si sia estinto senza che vi siano altri soggetti che siano succeduti nella sua posizione creditoria, tale conguaglio possa essere operato direttamente nei confronti di P.I.CHI. S.c.r.l. che, per propria dichiarazione, opererebbe in rappresentanza degli utenti connessi alla RIU

DELIBERA

1. e-distribuzione, con riferimento alla RIU gestita da P.I.CHI. S.c.r.l., identificata con il codice distributore 710 e localizzata nel territorio del Comune di Chivasso (TO), dà attuazione a quanto previsto dall'articolo 31 del TISDC e, a tal fine:
 - determina l'ammontare mensile delle componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione nonché delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema pagato e non dovuto nel periodo 15 agosto 2009 – 31 dicembre 2017 (ammontare mensile da conguagliare) secondo i principi di cui ai punti 2. e 3., individuando la quota spettante a ciascuno degli utenti del trasporto che ha operato nella RIU nel medesimo periodo;
 - entro il 29 aprile 2022 effettua i conguagli di cui al precedente alinea direttamente agli utenti del trasporto interessati in relazione alla relativa quota spettante, trattenendo eventuali importi non pagati in relazione ai punti di connessione oggetto del presente provvedimento;
 - recupera, per la parte non già recuperata per effetto dei meccanismi di regolazione tariffaria, l'ammontare conguagliato agli utenti del trasporto trattenendo una quota equivalente del gettito derivante dalla riscossione di ciascuna delle corrispondenti componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema e del gettito derivante dalla riscossione della componente UC₃ in relazione alla quota di conguaglio corrispondente alle componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione;
 - comunica all'Autorità e a CSEA, entro il 13 maggio 2022, il valore della quota di rimborso spettante a ciascun utente del trasporto interessato dal presente procedimento distinguendo tra le diverse componenti tariffarie;
2. ai fini della determinazione dell'ammontare mensile delle componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione nonché delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema pagate e non dovute nel periodo 15 agosto 2009 - 31 dicembre 2017 (ammontare mensile da conguagliare), sia necessario:
 - a) determinare, dapprima, l'importo delle componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione, nonché delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema che e-distribuzione avrebbe dovuto effettivamente fatturare mensilmente alla RIU durante il periodo di riferimento;

- b) sommare all'importo di cui alla lettera a) il corrispettivo che mensilmente e-distribuzione ha versato a P.I.CHI. S.c.r.l. ai sensi del contratto stipulato tra gli stessi per l'uso della trasformazione e di tutte le altre apparecchiature necessarie per l'alimentazione degli utenti interni alla RIU;
 - c) ripartire tra i diversi utenti del trasporto l'importo mensile ottenuto in applicazione di quanto indicato alle lettere a) e b) secondo i criteri di ripartizione disciplinati dall'articolo 21 del TISDC;
 - d) sottrarre all'importo mensile ottenuto in applicazione di quanto indicato alle lettere a), b) e c) l'ammontare relativo alle componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione, nonché alle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema relativo al medesimo periodo già pagato dagli utenti del trasporto, determinando così l'ammontare delle diverse componenti che deve essere conguagliato (ammontare mensile da conguagliare);
3. l'importo di cui al punto 2., lettera a), è calcolato applicando:
- al punto di interconnessione della RIU alla rete con obbligo di connessione di terzi, le parti fisse nonché le parti per unità di potenza impegnata delle componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione nonché delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema;
 - all'energia elettrica effettivamente prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi tramite il punto di interconnessione della RIU alla medesima rete con obbligo di connessione di terzi, le parti variabili delle componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione nonché delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, come se la RIU fosse un unico cliente finale;
4. per le determinazioni di cui ai punti 1., 2. e 3., P.I.CHI. S.c.r.l. mette a disposizione di e-distribuzione le informazioni e i dati di cui la medesima e-distribuzione necessita;
5. nel caso in cui nel contratto di fornitura di uno degli utenti della RIU sia prevista la mera traslazione al relativo cliente finale del pagamento delle componenti tariffarie di trasmissione, distribuzione e degli oneri generali di sistema fatturati da e-distribuzione e il predetto cliente finale avesse provveduto a pagare quanto dovuto, l'utente del trasporto deve procedere a trasferire al cliente finale l'ammontare riconosciuto da e-distribuzione in attuazione del presente provvedimento;
6. nel caso di cui al punto 5. e qualora l'utente del trasporto si sia estinto senza che vi siano altri soggetti che siano succeduti nella sua posizione creditoria, l'ammontare riconosciuto da e-distribuzione in attuazione del presente provvedimento deve essere operato direttamente nei confronti di P.I.CHI. S.c.r.l.;
7. il presente provvedimento è trasmesso a Cassa per i servizi energetici e ambientali, all'impresa distributrice e-distribuzione S.p.A., alle società di vendita Edison Energia S.p.A., Exergia S.p.A., IREN Mercato S.p.A., Azienda Elettrica Ticinese Italia S.r.l., AGSM Energia S.p.A., Burgo Energia S.r.l., Metaenergia S.p.A., Vivigas S.p.A., EGEA Commerciale S.r.l., Acea Energia S.p.A., Enel Energia S.p.A., Green Network S.p.A., Engas S.r.l., Hera Comma S.p.A. e Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. e alla società consortile Parco Industriale di Chivasso S.c.r.l.;

8. la presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

16 novembre 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini